

Edizione di martedì 25 novembre 2014

ADEMPIMENTI

[Per il 2015, lettere d'intento nel caos](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Rientro dei capitali: le sanzioni per i Paesi "Black list"](#)

di Cristiano Moretti, Nicola Fasano

CONTENZIOSO

[La mediazione tributaria, uno strumento che ancora non convince](#)

di Massimo Conigliaro

DIRITTO SOCIETARIO

[Assemblea totalitaria senza vincoli di luogo dell'adunanza](#)

di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

[I conferimenti infragruppo abbattono l'Ace](#)

di Alessandro Bonuzzi

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Smart working, a che punto siamo?](#)

di Teamsystem.com

ADEMPIMENTI

Per il 2015, lettere d'intento nel caos

di Fabio Garrini

Il **decreto semplificazioni** introduce, come noto, una significativa modifica circa gli adempimenti correlati alla non imponibilità IVA per gli **esportatori abituali**: il **ritardo** derivante dalla **pubblicazione** del decreto semplificazioni creerà non pochi **problemi**, visto che le nuove modalità di comunicazione devono essere fissate da un **ulteriore successivo provvedimento**. Questo però non può **pregiudicare il diritto** riconosciuto a tali soggetti di utilizzare il plafond accumulato, chiedendo ai fornitori l'emissione di fatture prive dell'addebito d'imposta.

Le nuove regole

Siamo a dicembre, mese nel quale occorre porre in essere i tradizionali **“adempimenti di fine anno”**. Tra questi vi è un’attività che da molto tempo gli esportatori abituali gestiscono: si tratta **dell’invio delle lettere d’intento ai propri fornitori**.

Il decreto semplificazioni prevede, sotto tale punto di vista, importanti modifiche. A decorrere **dal 2015**, l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento è ribaltato in capo all’esportatore abituale che dovrà:

- prima di tutto **trasmettere preventivamente all’Amministrazione finanziaria** i dati contenuti nella lettera d’intento;
- successivamente, **consegnare tale documento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta** di presentazione telematica.

Detto fornitore, non potrà però limitarsi a ricevere la dichiarazione d’intento, ma dovrà anche verificare telematicamente (aspetto che andrà chiarito...) la ricevuta di **avvenuta presentazione** rilasciata dall’Amministrazione finanziaria, e, solo successivamente, potrà porre in essere operazioni senza addebito dell’IVA, pena la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Il fornitore avrà poi l’obbligo aggiuntivo di **riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA** i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali.

L'attesa del provvedimento

È di tutta evidenza come **l'adempimento comunicativo sia ora cruciale**, non solo sotto il profilo sanzionatorio, ma divenga un vero e proprio **presupposto** per poter porre in essere operazioni non imponibili art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72. Mentre in precedenza la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori (secondo le regole da ultimo innovative dal D.L. 16/12), dal 2015 essa sarà **necessaria già solo per richiedere la non applicazione dell'imposta**, visto che il fornitore, in assenza della ricevuta telematica di presentazione, sarà tenuto a fatturare con l'ordinaria applicazione dell'IVA.

A seguito della modifica di tale adempimento, si rendono necessari degli **opportuni adeguamenti**, sia normativi che tecnici, inerenti la richiamata comunicazione, adeguamenti che l'art. 20, comma 3, del Decreto semplificazioni demanda ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**.

Esattamente, questo è **l'aspetto più delicato della vicenda**: se il termine di novanta giorni poteva essere ragionevole qualora il decreto fosse stato approvato durante la scorsa estate (come pareva dovesse essere), oggi tale termine risulta evidentemente **tropppo ampio**. Pur ipotizzando una pubblicazione del decreto semplificazioni nei prossimi giorni, se l'Agenzia si prendesse tutti i novanta giorni a sua disposizione, si avvererebbe la **situazione paradossale** per cui gli esportatori abituali, dal prossimo primo gennaio sino agli inizi di marzo, si vedrebbero recapitare fatture con addebito dell'IVA, non avendo la possibilità, per mancanza dei mezzi tecnici, di inviare all'Agenzia le lettere d'intento, che solo successivamente potranno essere consegnate ai fornitori.

Vogliamo sperare che tale scenario non sia quello che poi effettivamente si riscontrerà: pare ragionevole pensare che l'Amministrazione finanziaria **abbia già avviato** la predisposizione di tutti i supporti necessari per ricevere tale comunicazione e che, quindi, il relativo rilascio a seguito del provvedimento direttoriale, **arrivi in tempi brevissimi** (è un auspicio). Ma, comunque, anche in tale caso, negli studi professionali, si produrrà un inevitabile **ingorgo di adempimenti negli ultimi giorni dell'anno**, per soddisfare le esigenze dei rispettivi clienti, che intendono esercitare le prerogative riconosciute agli esportatori abituali.

Ed **ogni giorno di ritardo nella pubblicazione** del decreto semplificazioni contribuisce a **rendere più caotico tale ingorgo**.

ACCERTAMENTO

Rientro dei capitali: le sanzioni per i Paesi “Black list”

di Cristiano Moretti, Nicola Fasano

Sulla scorta del disegno di legge oggetto di disamina al Senato (gli emendamenti potranno essere presentati fino al 1 dicembre) i soggetti interessati ad aderire alla procedura di *voluntary disclosure* devono fare i conti con gli **anni ancora accertabili**, le imposte da calcolare **su base analitica** (se si tratta di patrimoni con una consistenza media annua superiore ai 2 milioni di euro) e i relativi **interessi** nonché con le connesse **sanzioni**, per la cui determinazione, tuttavia, si devono considerare talune variabili **solo in parte dipendenti dal contribuente**.

Provando a fare un po' di ordine, nella tabella riportata di seguito, si propone in forma schematica quello che è il quadro attuale delle **agevolazioni “potenziali”** (subordinate cioè a specifici accordi fra l'Italia e il Paese estero, ipotesi che potrebbe riguardare, in particolare, la Svizzera) e quelle invece **“automatiche”**, che scattano cioè per il solo fatto che il contribuente opti per la *voluntary*, o **“soggettive”**, dipendenti cioè da comportamenti del contribuente.

Regolarizzazione capitali in Paesi Black list

Raddoppio termini accertamento imposte dirette ed iva (art. 12, co. 2-bis, D.L. 78/09)

Non opera se **congiuntamente**:

- l'autore delle violazioni rilascia, all'intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, **l'autorizzazione a trasmettere** alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell'autorizzazione all'istanza di VD*;
- in caso di trasferimento presso altro intermediario in Stato “Black list”, venga rilasciata l'autorizzazione di cui al punto precedente;
- lo Stato black list stipuli con l'Italia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD un **accordo finalizzato all'effettivo scambio di**

	informazioni , anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.
Raddoppio sanzioni imposte dirette (art. art. 12, co. 2, D.L. 78/09)	<p>Non opera se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo Stato black list stipula con l'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un accordo finalizzato all'effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.
Misura sanzioni da RW	Misura del 3% (invece che il 5 o 6% a seconda degli anni) se: lo Stato black list stipula con l'Italia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento sulla VD, un accordo finalizzato all'effettivo scambio di informazioni , anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente fra la data di stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.
Riduzione sanzioni su imposte	In ogni caso, riduzione di ¼ del minimo edittale.
Riduzione sanzioni su RW	<p>Riduzione alla metà del minimo edittale se alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività sono trasferite in Italia o in Stato UE o SEE con effettivo scambio informazioni; • l'autore delle violazioni rilascia, all'intermediario finanziario estero presso cui sono detenute le attività, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati riguardanti le attività oggetto di VD, allegando copia dell'autorizzazione all'istanza di VD. <p>In mancanza, riduzione di ¼ del minimo edittale.</p>

**tale condizione, peraltro, nella versione definitiva del provvedimento, potrebbe essere richiesta solo nel caso in cui il contribuente non trasferisca i capitali in un Paese trasparente.*

Il primo passaggio, pertanto, è quello di capire gli anni ancora accertabili che, qualora operasse il raddoppio dei termini, allo stato attuale, supponendo la **presentazione dell'istanza nel 2015**, sarebbero **gli anni fino al 2006, per quanto riguarda le imposte dirette**, (2004 in caso di omessa presentazione della dichiarazione) e **fino al 2004, per quanto riguarda le violazioni sull'RW**. Grazie alla *voluntary*, peraltro, stante la non punibilità dei principali reati tributari connessi con i capitali regolarizzati, dovrebbe venire di fatto **sterilizzata l'ipotesi di raddoppio** dei termini di accertamento prevista in caso di **denuncia di reati fiscali**.

Individuati i periodi di imposta ancora accertabili (ed evidenziato che, anche in caso di accordo per lo scambio di informazioni con lo Stato “*black list*”, il raddoppio dei termini ai fini delle sanzioni RW di cui al co. 2-ter, dell’art. 12, D.L. 78/09, comunque opererebbe), determinate le imposte dovute ed i relativi interessi, si dovranno infine valutare le **riduzioni che impattano sulle sanzioni**, tenendo presente che ai fini delle imposte opera, in ogni caso, l’ulteriore **riduzione ad 1/6** in ipotesi di **adesione all’invito al contraddittorio** (riduzione che diminuisce ad **1/3**, se si passa alla fase successiva **dell'accertamento con adesione**) nonché delle **sanzioni da RW ad 1/3** in caso di definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l’atto di contestazione.

CONTENZIOSO

La mediazione tributaria, uno strumento che ancora non convince

di Massimo Conigliaro

La **mediazione tributaria** è un istituto molto amato dall'Agenzia delle Entrate – che punta molto su tale strumento deflattivo – e sicuramente meno amato dai contribuenti. Pur tuttavia, è legge. E ciascuno, prima di proporre **ricorso giurisdizionale** in materia fiscale, per le liti inferiori ai 20 mila euro, deve presentare il **reclamo** ex art. 17-bis del D. Lgs. 546/92. A questo punto, l'Amministrazione Finanziaria – a prescindere dalla volontà conciliativa della parte contribuente – formula una **proposta di mediazione** e attiva un procedimento che non sempre interessa realmente le parti. Con notevole (ed a volte inutile) **dispendio di energie** di tutti.

Le istruzioni erariali ([Circolare 9/E/2012](#)) prevedono, infatti, che in seguito alla presentazione di un reclamo, “*in assenza di proposta formulata dal contribuente, l'Ufficio valuta comunque la possibilità di pervenire a un accordo di mediazione; a tal fine, se del caso dopo aver invitato il contribuente al contraddittorio, può formulare – se ne ravvisa i presupposti – una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa*”.

Nata come rimedio amministrativo ante processo, la mediazione tributaria ha sin dall'inizio attirato le **perplessità** di gran parte della dottrina per una serie di ragioni: assenza della **figura del mediatore**, mancanza di **terzietà, duplicazione** dell'istituto dell'accertamento con adesione, modesto valore della lite, ma, soprattutto, **condizione di ammissibilità** del ricorso e irrilevanza ai fini della sospensione della riscossione.

Tali critiche hanno portato a più di una **eccezione di incostituzionalità**, sollevate da varie Commissioni Tributarie. Nella considerazione che i vizi fossero fondati, **il legislatore è intervenuto** con il l.art. 1, comma 611, della L. 147/13, che, con **decorrenza 2 marzo 2014**, ha rimodulato alcuni degli aspetti controversi affidati al vaglio della Corte Costituzionale. E così, quando la Consulta si è pronunciata con la sentenza n. 98 del 16 aprile 2014, numerose questioni risultavano risolte.

In particolare, per effetto di tali modifiche:

- la presentazione del reclamo è **condizione di procedibilità**, e non più di ammissibilità, del ricorso;
- la **riscossione** e il **pagamento** delle somme dovute in base all'atto impugnato sono **sospesi ex lege** in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
- si applicano “*le disposizioni sui termini processuali*”, quali, ad esempio, le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla Legge n. 742/69,

anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;

- la mediazione produce effetti anche sui **contributi previdenziali e assistenziali**, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

La struttura della norma, tuttavia, rimane ancora **criticabile**.

Il riferimento alla mediazione – frutto probabilmente del clamore destato dalla prima applicazione di quella prevista per le controversie civili – risulta a dir poco **fuorviante**. Si tratta, a ben vedere, di una **conciliazione stragiudiziale** in ambito tributario, di un mezzo di composizione della controversia “**autogestito**”, che richiama la conciliazione fuori udienza prevista dall’art. 48, comma 5, del D. Lgs. 546/92, di cui costituisce una mera anticipazione (peraltro alternativa) in via amministrativa.

Peraltro, nulla vieta all’Erario, a prescindere dal valore della lite e dalla novella legislativa, di **attuare i principi** alla base del reclamo ed annullare gli atti, qualora ne ricorrono i presupposti, al momento della proposizione del ricorso. Nulla vieta alle parti, in ogni caso, di valorizzare la **conciliazione giudiziale**, fino ad oggi poco praticata da contribuenti e uffici.

Sembrano evidenti i **difetti** di un istituto che ha ben poco della vera e propria mediazione, nella quale è previsto l’intervento di un soggetto, **terzo rispetto alle parti**, che sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, che ascolta le ragioni di entrambi i contendenti e che valuta se ci sono i presupposti per formulare una propria proposta di definizione della potenziale **controversia**.

Prevedere che le istanze siano gestite da strutture dell’Agenzia delle Entrate “**diverse e autonome** da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”, non appare garanzia sufficiente a superare le perplessità sulla effettiva terzietà del soggetto chiamato a valutare le richieste dei contribuenti. C’è il rischio che la mediazione tributaria, così come strutturata, fatichi a diventare l’auspicato “**efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso**” e non aiuti nemmeno “*a sviluppare la tax compliance*” cui l’Amministrazione finanziaria ambisce.

Gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, sebbene riferiti ad un anno addietro (57% di definizioni nel periodo aprile – ottobre 2013) rappresentano una realtà probabilmente alterata dal numero di mediazioni relative al **bollo auto**, dove c’è poco da mediare.

L’intento di deflazionare il contenzioso è condivisibile. La norma, però, non appare ancora **apprezzabile** né tanto meno **coraggiosa**. Se mediazione deve essere, che lo sia completamente: via il **limite** al valore della lite, apertura ai **tributi locali** – le cui controversie appesantiscono non poco i ruoli della giustizia tributaria – e presenza del **mediatore**. Altrimenti potrebbe rimanere una riforma a metà, senza reali vantaggi per nessuno. La **delega fiscale**, però, si è occupata diffusamente del potenziamento della conciliazione tributaria – nell’ambito della “**revisione del contenzioso tributario**” – e non ha ritenuto di affrontare ulteriormente il tema del reclamo e della mediazione, seppure ve ne fosse ancora bisogno. **Peccato!**

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblea totalitaria senza vincoli di luogo dell'adunanza

di Fabio Landuzzi

Se l'**assemblea totalitaria dei soci** di una Spa o di una Srl è regolarmente costituita ai sensi di legge, con la presenza dell'intero capitale sociale e con la partecipazione degli organi sociali secondo le rispettive discipline, **non ha rilevanza** il fatto che l'**adunanza si tenga in un luogo diverso** da quelli indicati dalla legge oppure elencati nello Statuto societario.

A questa conclusione giunge la Commissione società del **Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n.141**, pubblicata il 29 ottobre 2014.

Il ragionamento sviluppato dal Notariato milanese parte dall'osservazione che le **condizioni minime** richieste per la regolare costituzione dell'assemblea totalitaria sono identificate nella **rappresentanza dell'intero capitale** sociale e nella **partecipazione** alla stessa adunanza **della maggioranza dei componenti degli organi** amministrativi e di controllo **nelle Spa** (art. 2366, comma 4, Cod. Civ.) e nella partecipazione, o comunque nella **informazione, di tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo nella Srl** (art. 2479-bis, comma 5, Cod. Civ.).

La legge non pone, quindi, altre condizioni minime ulteriori per la regolare costituzione dell'assemblea totalitaria nelle società di capitali; di conseguenza, si trae la conclusione che **il luogo dell'adunanza potrà essere anche diverso** da quelli che sono indicati nello Statuto ai fini della convocazione dell'assemblea dei soci. Viene meno quindi, per l'assemblea totalitaria, il **vincolo geografico** riguardo al luogo in cui l'assemblea deve essere convocata.

Dal punto di vista normativo questa conclusione è avvalorata dal fatto che, rispettivamente, le disposizioni in materia contengono le **locuzioni** "*In mancanza delle formalità previste dalla convocazione*" (per le Spa) e "*In ogni caso*" (per le Srl); si tratta, pertanto, di passaggi che in modo inequivocabile fanno derivare la **irrilevanza del luogo di riunione** ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, quando in forma totalitaria.

La ratio del vincolo geografico, riguardo al luogo di tenuta dell'assemblea, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è infatti da ricercare nella **tutela dell'interesse dei soci** ad essere informati della riunione ed a potervi partecipare senza particolari difficoltà. Pertanto, una volta che la partecipazione all'adunanza vede rappresentato tutto il capitale sociale, ne consegue che la tutela degli interessi dei soci risulta essere **pienamente realizzata**, potendosi quindi assumere le decisioni in forma legittima, del tutto **svincolata dal luogo fisico** in cui l'adunanza risulta costituita.

Può avversi solo **un'ipotesi**, peraltro piuttosto rara nella pratica, in cui **lo Statuto della società pone un vincolo geografico specifico**, proprio al caso dell'assemblea totalitaria. Tuttavia, anche in questo caso, la Massima del Notariato in commento osserva che **tale limite può essere superato** laddove tutti i soggetti legittimati all'impugnazione della deliberazione assembleare dichiarassero di non volersi opporre alla trattazione degli argomenti, così che tale loro affermazione non potrà non avere un conseguente effetto salvifico, anche per quanto concerne il luogo in cui l'assemblea si sia riunita per l'assunzione delle relative decisioni.

IMPOSTE SUL REDDITO

I conferimenti infragruppo abbattono l'Ace

di Alessandro Bonuzzi

Nel momento in cui si ragiona sulla determinazione dell'**Ace** – il c.d. *aiuto alla crescita economica*, introdotto dal D.L. 201/2011 e che si pone come obiettivo quello di favorire la capitalizzazione delle imprese – uno degli aspetti sui quali è necessario fare attenzione è quello relativo all'**impatto dei conferimenti infragruppo**.

Infatti, i **conferimenti in denaro** a favore di soggetti controllati, **sterilizzano** in modo permanente la base **Ace** del soggetto conferente. La sterilizzazione dovrebbe operare anche quando la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'Ace in capo al conferente si è verificata in un **periodo d'imposta successivo** rispetto a quello del conferimento effettuato a beneficio del soggetto controllato, e quindi ancorché l'operazione non possa dar vita al fenomeno della c.d. “**capitalizzazione a cascata**”.

Come è noto, l'agevolazione consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito imponibile un importo corrispondente al rendimento nozionale (che per il **2014** è fissato nella misura del **4** per cento) degli incrementi – al netto di eventuali decrementi – del capitale propriorealizzati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. L'importo “agevolabile” non può comunque eccedere il valore del **patrimonio netto al termine dell'esercizio** così come risultante dal relativo bilancio.

Rilevano come incremento “**pro rata temporis**”, in relazione al momento in cui si realizzano:

- i conferimenti in denaro versati dai soci a partire dalla data di pagamento;
- le rinunce da parte dei soci alla restituzione dei finanziamenti erogati a partire dalla data dell'atto di rinuncia;
- la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumento di capitale a partire dalla data in cui la stessa assume effetto;
- gli utili accantonati a riserva a partire dall'inizio dell'esercizio nel quale l'assemblea delibera la destinazione.

Di contro rilevano **integralmente** come decremento – indipendentemente dalla data in cui vengono poste in essere – le attribuzioni, a qualsiasi titolo, in favore dei soci.

Non rilevano, invece, come decreimento le riduzioni del patrimonio derivanti da **perdite** poiché le stesse non sono generate da un atto volontario di devoluzione ai soci. In altre parole, le perdite d'esercizio non determinano variazioni in diminuzione del capitale proprio: tuttavia, per il fatto che riducono il patrimonio, possono avere un effetto indiretto, poiché, come già

evidenziato, in ciascun esercizio la variazione in aumento (netta) non può comunque eccedere il valore del capitale proprio così come risultante dal relativo bilancio.

L'articolo 10 del decreto attuativo dell'Ace (**decreto ministeriale 14 marzo 2012**) prevede **disposizioni antielusive** che mirano a contrastare, nell'ambito dei gruppi societari, comportamenti volti a moltiplicare la base dell'Ace a fronte della **medesima immissione di nuovo capitale** (le anzidette "capitalizzazioni a cascata").

A tal fine la norma in questione stabilisce che la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell'Ace deve essere **ridotta** dell'importo dei conferimenti in denaro effettuati, successivamente all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2010, a favore di "*soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento*" (art. 10, comma 2, del D.M. 14 marzo 2012). Ad esempio, per effetto di tale limitazione, nell'ipotesi in cui A controlla B che a sua volta controlla C, qualora A conferisca denaro per 100 in B e B a sua volta conferisca (a partire dal periodo d'imposta 2011 in avanti) denaro per 90 in C, la variazione in aumento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'Ace per B sarebbe solo 10 (100-90). Il conferimento "**a cascata**" (quello da B a C), quindi, sterilizza la base dell'Ace di B in modo permanente in tutti gli esercizi successivi anche se il controllo viene meno.

In base al dato letterale della norma, il meccanismo antielusivo dovrebbe operare anche quando il procedimento si svolge in modo "temporalmente" inverso, ovvero quando il conferimento eseguito da B in favore C si sia perfezionato in un periodo d'imposta precedente (2012) rispetto al conferimento eseguito da A in favore di B (2013). In tale ipotesi l'apporto effettuato da B a C non può certo essere definito "a cascata" ed è inoltre assai probabile che i due conferimenti siano generati da **due differenti immissioni di "nuovo" capitale**: appare quindi evidente come, in un caso del genere, il pericolo che il beneficio Ace venga **duplicato** sia residuale e la sterilizzazione che colpisce il soggetto intermedio della catena (B) risulta di conseguenza eccessivamente penalizzante.

Si ricorda, infine, che la stessa clausola antiabuso opera anche con riferimento alle **operazioni di finanziamento infragruppo**. In particolare, la **lettera e) del comma 3** del decreto Ace dispone che la variazione in aumento del capitale proprio è ridotta dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti di "*soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento*".

In sostanza, la norma intende contrastare la manovra in base alla quale l'aumento del capitale proprio in una società (A) finanzi la società da questa controllata (B), affinché quest'ultima utilizzi le risorse liquide ricevute per incrementare, tramite conferimento, il capitale di una terza società (C) appartenente al medesimo gruppo. Tuttavia, a differenza della fattispecie precedente, in questo caso la sterilizzazione della base Ace, applicata in capo al soggetto finanziatore (A), smette di operare a partire dal periodo d'imposta in cui il **finanziamento viene rimborsato** e il relativo credito espunto dall'attivo di stato patrimoniale (quindi la sterilizzazione **non è permanente**).

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Smart working, a che punto siamo?

di TeamSystem.com

Rispondere a una mail dal treno, fare una telefonata di lavoro mentre si esce a fare la spesa o completare una relazione dal *tablet* stando seduti sul divano di casa sono pratiche che ormai non scandalizzano più nessuno e, a vedere bene, non hanno nulla di straordinario. I confini del proprio ufficio sono sempre più labili e ormai forse anche inutili. Il lavoro che si fa ottimizzando il proprio tempo e quindi migliorando la produttività è quello che viene chiamato **smart**, intelligente ed è proprio su questo che l'**Osservatorio smart working della scuola di Management del Politecnico di Milano** (<http://www.osservatori.net/home>) ha appena presentato una ricerca che cerca di fare il punto sulla situazione nel nostro Paese.

La ricerca del Politecnico

“*Lo smart working – affermano dall’Osservatorio – è un approccio innovativo all’organizzazione del lavoro che si caratterizza per flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati*”. Alla ricerca hanno partecipato **230** fra dirigenti e quadri di **aziende di medie e grandi dimensioni**. I risultati sono molto interessanti perché se un libero professionista o un piccolo studio sa bene cosa vuol dire “portarsi il lavoro a casa” o ottimizzare il proprio tempo, magari iniziando prima la mattina per non essere disturbati dalle telefonate, in aziende più grandi la cosa non è per niente scontata.

Dallo studio del Politecnico è emerso che in Italia solo **l’8% delle aziende** ha effettivamente avviato un **progetto di smart working** che non vuol dire solo andare incontro alle esigenze di chi ha bisogno di lavorare da casa, come per esempio una neo mamma o un neo papà. Vuol dire proprio ottimizzare gli orari di lavoro e gli spazi eliminando delle pause obbligate e improduttive che tolgonon tempo al lavoratore e non offrono alcun apporto alle aziende. Secondo lo studio, un piano “ufficiale” di *smart working* concordato con i lavoratori coinvolge solo una piccola parte delle aziende che hanno in genere **più di 500 dipendenti** e appartengono per lo più ai settori **alimentare, ICT, telecomunicazioni e manifatturiero**.

Un trend in crescita

Lo *smart working* è destinato a crescere. In base alla ricerca, **entro un paio di anni** quell’8%

diventerà **19%** coinvolgendo anche realtà che finora non hanno fatto nulla riguardo. Ma quali sono i motivi che spingono le aziende a muoversi in questa direzione? Innanzitutto c'è la consapevolezza sempre più forte che il **benessere di chi lavora** e un adeguato **equilibrio famiglia/ufficio** siano necessari. Questo nel **71% dei casi**. Un altro **56%** delle aziende crede che lo *smart working* possa **aumentare la produttività**, mentre un **53%** gli attribuisce un **forte incentivo motivazionale**.

Ma in che modo le aziende coinvolte si stanno muovendo?

Il **50% delle aziende** campione ha introdotto una certa forma di **flessibilità sugli orari** di lavoro (il 51% usa orario elastico). Il **37%** delle aziende sta usando il **telelavoro**, ma si tratta di una prassi che coinvolge solo determinati profili e il più delle volte viene concordata con il singolo dipendente. Esiste poi un **15%** del campione che utilizza **postazioni di lavoro non assegnate**. Un concetto estremo di mobilità che sta riscuotendo molto successo negli Stati Uniti.

*“Se cambiano le modalità di lavoro delle persone, anche l’ufficio deve evolversi per supportare i lavoratori – ha dichiarato al Corriere della Sera, Mariano Corso, animatore dell’osservatorio sullo smart work del Politecnico di Milano -. Progettare lo smart office non vuol dire solo ridurre il numero delle postazioni per aumentarne il livello di utilizzo, ma ripensare il significato degli spazi di lavoro e la logica con cui vanno concepiti: non più ambienti unici e indifferenziati per tutte le attività, sia quelle che richiedono concentrazione che **brainstorming creativi** o **telefonate riservate**, ma un ufficio in cui il lavoratore trova risposte a esigenze diverse”.*

Fra le realtà italiane che si distinguono per gli sforzi in questo senso L’Osservatorio del Politecnico ne ha selezionate alcune alle quali ha assegnato degli **Smart Working Award**. Le aziende più meritevoli sono state **American Express** e **Provincia Autonoma di Trento**. Ci sono state, inoltre, due menzioni speciali a **Unicredit** e **Nestlé Italia**.

È importante precisare che *smart working* e **tecnologia** sono due elementi che devono convivere per forza. *“Fondamentali per abilitare lo smart working sono i device mobili che rendono possibile accedere alle informazioni e lavorare anche al di fuori di spazi e orari di lavoro tradizionali: il **91%** delle aziende ha introdotto **smartphone**, il **66%** **tablet** (anche se in maggioranza per profili specifici all’interno dell’azienda), mentre è ancora limitata la diffusione degli **ultrabook (44%)**”*.